RAMAZZOTTO_VALETTI_VOGHERA

Studio Commercialisti Associati

Circolare N.12/2024 del 12/09/2024

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

DISCIPLINA AGGIORNATA
CON IL DLGS. 5.8.2024 N. 108
Anni 2024 - 2025

AGGIORNAMENTO DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE N. 7 DEL 28/03/2024

L'istituto del concordato preventivo biennale **prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito** derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP per gli anni 2024 e 2025. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Ambito soggettivo

Possono fruire del concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato.

Possono avvalersi del concordato tanto gli imprenditori o lavoratori autonomi individuali, le società di persone e soggetti assimilati, quanto le società di capitali, enti commerciali e non commerciali, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate.
All'interno dell'ampia categoria sopra definita, il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA per il biennio 2024-2025
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024.

Requisiti di accesso

Il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero al 31/12/2023:

- non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
- oppure, entro il termine per l'adesione al concordato (ovvero il 31/10/2024) ha ridotto tali debiti portando l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, al di sotto della soglia di 5.000 euro.

A tal fine, rilevano i debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Cause di esclusione

Non possono accedere al concordato preventivo i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

Causa di esclusione	Periodi di riferimento
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (soggetti ISA e forfetari)	Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato ovvero dal 2021 al 2023
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (soggetti ISA e forfetari)	Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato ovvero dal 2021 al 2023
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (solo soggetti ISA)	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, cioè nel 2023
Adesione al regime forfetario (solo soggetti ISA)	Nel 2024
Operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure, per la società di persone o l'associazione professionale, modifiche della compagine sociale (solo soggetti ISA) che si perfezionano nel 2024	Nel 2024
Inizio attività (soggetti forfetari e, indirettamente, anche soggetti ISA)	Nel 2023

Il concordato preventivo biennale è riservato ai contribuenti in regime forfetario e ai soggetti "che applicano" gli ISA (art. 10 co. 1 del DLgs. 13/2024); di conseguenza, i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale.

Procedura di accesso

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento e sulla base, tra l'altro, di dati che devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.
Per effetto di quanto previsto dai Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione di tali dati deve essere effettuata mediante la compilazione:

- del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

All'interno dei citati quadri è inoltre possibile visualizzare la proposta di reddito concordato ed accettarla.
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l'accesso al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 31/10/2024.

Ovviamente, dovendo procedere alla determinazione dei redditi proposti dall'Agenzia ed alla loro successiva valutazione, sarà Vs. cura comunicarci la vostra intenzione di procedere in tal senso compilando ed inviando al Ns. Studio l'allegato MODULO 1 in calce alla presente ENTRO IL PROSSIMO 30SETTEMBRE 2024

Accettazione della proposta

Con l'accettazione dei redditi proposti il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato, ovvero il 2024 ed il 2025 o solo il 2024 per i soggetti forfettari.

L'accettazione della proposta da parte delle società di persone/associazioni tra (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati (art. 12 co. 1 del DLgs. 13/2024).

Mancata accettazione della proposta

Per i contribuenti che non accettano la proposta è prevista un'intensificazione dei controlli. Tuttavia la mancata accettazione della proposta **non produce di per sè alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessat**i, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio.

Rinnovo del concordato

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione elencati in precedenza.

Determinazione del reddito concordato

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate dall'Agenzia delle Entrate sulla base di una apposita metodologia che valorizza i dati:

- forniti dai contribuenti;
- relativi ai modelli ISA;
- presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.
Il reddito su cui vengono calcolate le imposte, che in ogni caso non può essere inferiore a 2.000 euro, è quindi pari al reddito concordato opportunamente variato secondo quanto evidenziato nella seguente tabella:

Tipologia	Reddito concordato	Elementi non considerati	Reddito effettivo concordato
Reddito di lavoro autonomo	Calcolato dall'Agenzia delle Entrate	• Plusvalenze e minusvalenze • Redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale	Reddito concordato +/- (plusvalenze - minusvalenze + redditi da partecipazione + corrispettivi cessione clientela o elementi immateriali)
Reddito di impresa	Calcolato dall'Agenzia delle Entrate	• Plusvalenze realizzate • sopravvenienze attive • minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite • utili o perdite da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE. • Riducono il reddito le perdite fiscali, pregresse e quelle conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato.	Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive - perdite su crediti + utili da partecipazione - perdite da partecipazione - perdite fiscali)
Valore della produzione netta	Calcolato dall'Agenzia delle Entrate	• Componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (plusvalenze, minusvalenze, ecc.) per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, se rilevanti ai fini IRAP.	Reddito concordato +/- componenti non considerate
Reddito contribuenti in regime forfetari	Calcolato dall'Agenzia delle Entrate	• Contributi previdenziali obbligatori deducibili	Reddito concordato - contributi previdenziali obbligatori

Perdite d'impresa

Le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato sono computabili in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi, secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR (art. 16 co. 4 del DLgs. 13/2024).

Misure per graduare la proposta di concordato

La piena affidabilità fiscale (ossia il voto ISA pari a 10) viene raggiunta in modo graduale al termine del biennio oggetto di concordato. La proposta per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 relativa ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo e al valore della produzione netta tiene conto:

- dei redditi dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023;
- del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'allegato 1 del DM 14.6.2024 ridotto del 50%.

Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

In entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato i contribuenti possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell' IRPEF/IR£E,S addizionali comprese, calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta

(2023) , con aliquote variabili a seconda dei risultati ISA relativi al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (2023)

In particolare:

10%	8, 9 o 10
12%	6 o 7
15%	5 o inferiore

L'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato è applicabile anche ai contribuenti forfetari, con l'aliquota del 10%, ridotta al 3% in caso di nuova attività.
L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito.

Determinazione degli acconti

In linea generale, l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato secondo le regole ordinarie, sulla base dei redditi concordati.

Acconti per il primo anno di adesione al concordato

I criteri di calcolo degli acconti delle imposte per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato variano a seconda della modalità di calcolo dell'acconto (storico o previsionale) e delle imposte interessate.

Metodo storico - Imposte sui redditi

All'importo dell'acconto delle imposte sui redditi determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico") va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra: il reddito concordato e il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato degli elementi non considerati.

Metodo storico - IRAP

All'importo dell'acconto IRAP determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico") va aggiunta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate.

Metodo storico - Contribuenti in regime forfetario

I contribuenti in regime forfetario devono aggiungere all'importo dell'acconto determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico") una maggiorazione pari al 10%, oppure al 3%, in caso di nuova attività, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato (indicato nel rigo LM63 del modello REDDITI PF 2024) il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente Termini di versamento delle maggiorazioni

Metodo previsionale

In caso di calcolo dell'acconto in base all'imposta relativa al periodo in corso (c.d. "metodo previsionale"), se l'acconto è versato in due rate:

- la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata è determinata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

Effetti del concordato

Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono comunque tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;

- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.
- Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024).

Circostanze eccezionali sfavorevoli

Circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato provocano **la cessazione** degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Si tratta, in particolare, delle seguenti situazioni (art. 4 del DM 14.6.2024):

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Le circostanze eccezionali sfavorevoli che portano alla cessazione del concordato (con l'eccezione della liquidazione e dell'affitto d'azienda) rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024.
Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari che determinano una riduzione del reddito concordato devono **essersi verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato**.

Regime premiale

Ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dal regime premiale di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024) a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.
Tali benefici sono:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti annui fino a euro 70.000 per l'IVA e fino a euro 50.000 per imposte dirette e IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a euro 70.000 annui;
- disapplicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento

Esclusione da accertamenti

I periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73 (art. 34 del DLgs. 13/2024). Tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza

dal regime in esame.
Viene intensificata l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che decadono dal concordato (art. 34 co. 2 del DLgs. 13/2024).

Reddito rilevante ai fini delle agevolazioni
Il reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta oggetto di concordato rileva in tutti i casi in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali; ai fini ISEE.
Non si tiene quindi conto del reddito concordato proposto dall'Agenzia delle Entrate

Cessazione del concordato

Il concordato perde efficacia nel caso in cui:

- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- il soggetto che nei periodi di imposta precedenti applicava gli ISA aderisca al regime forfetario;
- vengano effettuate operazioni straordinarie;
- durante il biennio oggetto di concordato il contribuente dichiari ricavi o compensi superiori a 7.746.853,50 euro (soggetti ISA) o a 150.000,00 euro (contribuenti forfetari);
- sia cessata l'attività.

Alcune delle citate fattispecie (adesione al regime forfetario e operazioni straordinarie) sono considerate come cause di cessazione dall'art. 21 del DLgs. 13/2024 e come cause di decadenza limitatamente al primo anno di vigenza del concordato, per effetto del rinvio operato all'art. 11 da parte dell'art. 22 del DLgs. 13/2024; dovrà quindi essere chiarito il coordinamento tra disposizioni, per consentire l'applicazione di una disciplina univoca.
La cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi (artt. 21 e 32 del DLgs. 13/2024).

Decadenza dal concordato

Il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione (art. 22 del DLgs. 13/2024).
Tuttavia, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti (art. 22 co. 3-bis del DLgs. 13/2024).
Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza (art. 22 co. 3 del DLgs. 13/2024).

Fattispecie	Ulteriori condizioni	Periodo di riferimento	Ravvedimento
Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate	Importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati	Periodi d'imposta oggetto di concordato e periodo precedente	No

Dichiarazione integrativa (**art. 2** co. 8 del DPR 322/98)	Diversa quantificazione dei redditi rispetto a quelli su cui si basa la proposta di concordato	Periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	No
Indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato	-	Periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	No
Omessa presentazione della dichiarazione	-	Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	No
Condanna per reati tributari di cui al DLgs. **74/2000** o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	-	Reati commessi nei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	No
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (solo soggetti ISA)	-	Periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	No
Adesione al regime forfetario di cui alla L. **190/2014**	-	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	No
Operazioni straordinarie	-	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	No
Emersione di debiti tributari	-	Periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato	No; l'estinzione dei debiti superiori a 5.000 euro neutralizza la causa di esclusione
Omesso versamento delle imposte derivanti dal concordato oggetto di controlli automatizzati (**art. 12** del DLgs. 13/2024)	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	Sì
Constatazione di violazioni che integrano reati tributari di cui al DLgs. **74/2000**	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	Sì
Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato	Scostamento superiore al 30%	Periodi d'imposta di applicazione del concordato e periodo d'imposta precedente	Sì

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta o IVA	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No
Contestazione di violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto	Tre o più violazioni, commesse in giorni diversi	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No
Sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No
Omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INCARICO PROFESSIONALE

Come abbiamo anticipato, l'approccio da parte del contribuente al concordato preventivo biennale è **FACOLTATIVO** e avviene tramite la compilazione del Modello Concordato preventivo biennale 24/25, congiuntamente al modello ISA, ed il successivo calcolo del reddito preventivamente proposto dall'Agenzia.

Il calcolo del reddito preventivamente proposto NON IMPEGNA IN ALCUN MODO IL CONTRIBUENTE che soltanto dopo aver valutato la proposta, e comunque entro la scadenza del 30 settembre 2024, dovrà decidere se aderire o meno alla predeterminazione del reddito imponibile come proposta dall'Agenzia.

La valutazione se aderire o meno al concordato, andrà effettuata con molta attenzione e tenendo in considerazione diversi aspetti; l'eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi da valutare.

Siamo a disposizione per assistervi sia nella determinazione della proposta elaborata dall'Agenzia delle Entrate, che nella successiva analisi di convenienza tra la proposta ricevuta e le vostre previsioni, anche in diversi scenari.

Trattandosi di una Vostra scelta e non rientrando, per il suo carattere di novità, nel mandato che ci avete già conferito, necessitiamo però di precise indicazioni su come procedere.

Vi invitiamo pertanto a compilare e sottoscrivere I moduli che seguono:

MODULO 1 : Dichiarazione di voler procedere al calcolo ed alla valutazione del reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate o di NON essere interessato al calcolo ;

MODULO 2 : Per chi avesse manifestato la determinazione di procedere al calcolo con il MODULO 1, valutati i redditi proposti dall'Agenzia delle Entrate, la volontà di accettare tali redditi o di non essere interessati alla proposta.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

MODULO 1

DICHIARAZIONE CHE IL CLIENTE DOVRA' RILASCIARE PER CALCOLARE E VALUTARE LA PROPOSTA ALL'AGENZIA ENTRATE

Spett.le Studio Associato Ramazzotto Valetti Voghera

OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

Dichiara di:

☒ aver compreso le informazioni da Voi fornite e riepilogate nella Vostra Circolare e di aver avuto tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte. In particolare, ho compreso che

- la compilazione della richiesta (Modello CPB 24/25, congiuntamente al modello ISA) e l'effettuazione del calcolo **non è in alcun modo vincolante in relazione alla successiva accettazione, o meno, della proposta ricevuta;**
- il reddito proposto dall'Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES;
- la proposta ottenuta dall'Agenzia Entrate non produrrà effetto in relazione all'IVA che continuerà ad essere applicata e versata con le consuete modalità;
- l'eventuale successiva adesione al Concordato Preventivo Biennale non farà venire meno gli obblighi contabili e dichiarativi;

e

☐ Vi incarica, ad integrazione del mandato di consulenza già conferitovi, di compilare il Modello CPB 24/25 congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d'imposta 2023 per calcolare la proposta di reddito dell'Agenzia Entrate; ottenuto il risultato ne valuteremo insieme la convenienza con il vostro supporto per la determinazione delle imposte e dei contributi previsti nei diversi scenari. Con il conferimento di questo incarico accettiamo espressamente l'applicazione del tariffario per la determinazione del reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate nonché per la successiva analisi, stabilito in **150,00 euro, oltre ad IVA e Contributo alla Cassa professionale.**

oppure, in alternativa

☐ Vi conferma di NON essere interessato a compilare il Modello CPB 24/25 né quindi a calcolare la proposta reddituale dell'Agenzia Entrate.

Data e firma

MODULO 2

SUCCESSIVA DICHIARAZIONE CHE IL CLIENTE DOVRA' RILASCIARE PER ACCETTARE LA PROPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Spett.le Studio Associato Ramazzotto Valetti Voghera

OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale (CPB) – accettazione/rifiuto

Il/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

in relazione alla proposta di concordato preventivo biennale ricevuta dall'Agenzia Entrate e così riassunta:

- reddito proposto per il periodo d'imposta 2024 ……
- reddito proposto per il periodo d'imposta 2025 ……

Dichiara di:

☒ aver compreso le informazioni da Voi fornite e riepilogate nella Vostra Circolare e di aver avuto tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte. In particolare, ho compreso che

- **l'accettazione della proposta è irrevocabile, salvo eventi straordinari;**
- il reddito proposto dall'Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES;
- la proposta ricevuta dall'Agenzia Entrate non produrrà effetto in relazione all'IVA che continuerà ad essere applicata e versata con le consuete modalità;
- l'eventuale adesione al Concordato Preventivo Biennale non farà venire meno gli obblighi contabili e dichiarativi;
- tra le **circostanze eccezionali sfavorevoli che consentono di rinunciare alla proposta accettata non sono compresi infortuni o malattie del titolare dell'impresa o del lavoratore autonomo.**

☐ **Vi incarica, ad integrazione del mandato di consulenza già conferitovi, di accettare la proposta formulata dall'Agenzia Entrate**;

Con il conferimento di questo incarico accettiamo espressamente l'applicazione del tariffario per la compilazione e l'invio della comunicazione di adesione, stabilito in 250,00 euro, oltre ad IVA e Contributo alla Cassa professionale.

oppure, in alternativa

☐ **Vi conferma di NON essere interessato ad accogliere la proposta di CPB formulata dall'Agenzia Entrate**

Data e firma